



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

DIPARTIMENTO

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA



**Università di Trento
Facoltà di Giurisprudenza
Diritto civile A-J
2020-2021
Prof. Roberto Caso**

Lezione 2 – Il metodo casistico-problematico

Questa seconda lezione ha tre finalità:

- 1) spiegare il metodo casistico come approccio all'analisi del diritto;
- 2) illustrare il metodo casistico come metodo di insegnamento;
- 3) dare indicazioni sulla prova scritta riservata ai frequentanti del corso.

Parte 1. – Il metodo casistico come approccio all'analisi del diritto

“Metodo casistico” nel contesto del discorso giuridico è espressione che riveste almeno due significati. Il primo attiene a un metodo di analisi (e a una concezione) del diritto che mette in esponente la giurisprudenza (le decisioni dei giudici). Il secondo concerne la didattica, in questa seconda accezione metodo casistico significa metodo di insegnamento che si basa su casi: tratti dalla giurisprudenza (le decisioni dei giudici), inventati (dal docente o dagli studenti) o estrapolati da narrazioni (ad es. romanzi, film) [Pascuzzi, 2016].

Per spiegare in cosa consiste il metodo di analisi del diritto basato sui casi giurisprudenziali è doveroso fare riferimento al grande civilista, comparatista e storico del diritto Gino Gorla, scomparso nel 1992.

Gino Gorla è stato tra i primi in Italia a riportare in primo piano la giurisprudenza. Ricollocare al centro dell'analisi le decisioni delle corti significava negli anni '50 del secolo scorso combattere una concezione del diritto di tipo formalistico-dogmatico che costruisce le teorie basandosi essenzialmente su norme di legge e concetti astratti. Nel ragionamento formalistico-dogmatico le decisioni delle corti non rivestono importanza (o assumono un'importanza relativa). Secondo questa concezione, ad esempio, si possono scrivere manuali di diritto privato omettendo del tutto i riferimenti alla giurisprudenza.

Nelle pagine dedicate a Gino Gorla da Paolo Grossi nel suo libro sulla cultura del civilista italiano si legge [Grossi, 2002]:

“Gorla non apriva soltanto la sua esperienza di studioso a quel pianeta di common law tanto poco frequentato dal misoneista civilista italiano così imbalsamato nella sua ‘mummificazione’ romanistica, ma introduceva nella cultura giuridica italiana un modello alternativo” [...].

Nella voce “Giurisprudenza” dell'Enciclopedia del diritto Gorla scrive quanto segue [Gorla, 1970]:

[La scienza storico-comparativa della giurisprudenza è] “una scienza storico-comparativa dei fattori del diritto, o dei processi di sua formazione (legislazione, consuetudine, giurisprudenza e dottrina): una scienza, tuttavia, che ponga l'accento sulla giurisprudenza, o consideri quel processo sotto l'aspetto, o *sub specie*, dell'attività dei tribunali nel loro *ius dicere*. Né questo punto di vista è arbitrario, perché, se gli altri fattori possono tacere (e tacciono talvolta, o quasi, in certi periodi storici), la giurisprudenza dei tribunali non può tacere; inoltre, essa, dal punto di vista di una media «statistica» attraverso la storia comparata, può considerarsi il fattore più importante del diritto”.

Tra i temi oggetto della scienza storico-comparativa della giurisprudenza figurano [Gorla, 1970]:

- i soggetti (i tribunali);
- l'attività dei tribunali;
- i prodotti dell'attività: le decisioni (struttura, stile e metodi);
- i mezzi di informazione: raccolte e repertori;
- l'opera degli avvocati e del pubblico ministero.

Ad esempio, è fondamentale conoscere la struttura della sentenza e la distinzione tra *ratio decidendi* e *obiter dicta* [Gorla, 1964].

A proposito della struttura della sentenza è utile sottolineare quanto segue [Pascuzzi, 2019, 75]:

“La porzione più rilevante sul piano quantitativo di una pronuncia giurisprudenziale è (di regola) la motivazione. Essa si articola in due parti. La prima, denominata ‘Svolgimento del processo’ (o anche ‘narrativa’), contiene l’illustrazione dei fatti di causa. La seconda, denominata ‘Motivi della decisione’, riporta le ragioni che hanno portato il giudice ad assumere quella particolare decisione.

All’interno della motivazione in senso stretto, è utile distinguere [sulla scia di quanto sostenuto da Gorla] tra *obiter dicta* e *ratio decidendi* [...].

La *ratio decidendi* è il principio di diritto adottato dal giudice per definire la causa in relazione al contenuto di una domanda (ovvero, il criterio di decisione adottato dal giudice per la soluzione del caso sottopostogli).

Gli *obiter dicta*, invece, sono costituiti dall’insieme delle argomentazioni da cui il giudice ha tratto il proprio convincimento, ivi comprese le questioni preliminari e collaterali che egli ha creduto opportuno esaminare onde giungere alla decisione di ciò che forma il vero oggetto della controversia”.

Gli *obiter dicta* possono anche essere definiti come:

“tutte quelle proposizioni di diritto che non sono necessarie alla decisione del caso concreto. Tal volta sono anche dei trattatelli teorici su questioni diverse da quelle che formano oggetto della lite [...]. Tal'altra espongono regole o principi su casi ipotetici, più o meno occasionalmente suggeriti da quello sottoposto al giudice. Tal'altra, ancora, *obiter dictum* si presenta come una proposizione generalizzante o concettualizzante al di là del necessario o, comunque, troppo generica e indefinita rispetto al caso deciso [...]” [Gorla, 1964. 89, nota 2].

Alla *ratio decidendi* corrisponde la massima pubblicata sulla rivista giuridica e sul repertorio di giurisprudenza. Infatti, la massima [Pascuzzi, 2019, 107]:

“riproduce il principio di diritto che il giudice ha adottato per decidere il caso. Una pronuncia può avere più massime se molteplici sono le questioni affrontate. La formulazione della massima è il compito probabilmente più arduo affidato ai redattori delle riviste di giurisprudenza. Attraverso la massima si deve cogliere la *ratio decidendi* della sentenza, obiettivo non sempre agevole”.

La scienza storico-comparativa della giurisprudenza si occupa inoltre della dialettica tra fattori del diritto. Più specificamente si occupa di tre vicende [Gorla, 1970]:

- 1) dei rapporti tra la giurisprudenza (i tribunali) e la leggi;
- 2) dei rapporti tra la giurisprudenza e la dottrina (i dottori);
- 3) della dialettica interna: l’autorità del precedente vincolante.

È importante sottolineare che Gorla guarda realisticamente a tale dialettica come a un conflitto di potere.

Nelle sue parole [Gorla, 1970]:

Queste “tre vicende sono spesso lotte tra i vari fattori del diritto per la supremazia”.

Parte 2. – Il metodo casistico come metodo di insegnamento

Una delle opere più famose di Gorla dedicate al diritto dei contratti si intitola emblematicamente “Il contratto – *Problemi* fondamentali trattati con il metodo comparativo e *casistico*” [corsivi miei] [Gorla, 1955].

Il libro di Gorla registrava i risultati di un corso universitario (a dimostrazione del fatto che didattica e ricerca sono indissolubilmente legate nell’università), svolto appunto con metodo comparativo e casistico. Lo ricorda l’autore nella prefazione all’edizione del 1955 quando spiega di aver fatto ricorso a questo metodo di fronte al vago senso di insoddisfazione che all’epoca si poteva percepire rispetto ai metodi usuali di studio e insegnamento del diritto.

Esiste dunque una relazione tra metodo casistico come tipo di analisi giuridica e metodo casistico come modalità di insegnamento.

Non a caso Gorla guardava ai sistemi di common law dove il metodo casistico è utilizzato anche come metodo di insegnamento.

In particolare, nelle università americane dove si insegna il diritto, il *case method* è tradizionalmente il principale metodo di insegnamento. L’invenzione della didattica mediante metodo casistico, chiamato anche metodo socratico in riferimento alla tecnica di dialogo usata dal filosofo greco, si fa risalire a Christopher Columbus Langdell, giurista americano e a lungo Dean della Harvard Law School durante gli ultimi decenni dell’800.

Così si esprimeva Gorla nel 1954 [Gorla, 1954]:

“Un po’ di case method e dell’atmosfera che esso crea contribuirebbe anche da noi a debellare il feticcio dei codici, il concetto autoritario del potere legislativo e la convinzione dell’illimitatezza dei suoi poteri. Il case method avvezza i giovani a sentire, se non sempre a pensare, che il diritto non è lo Stato. Li abitua a discutere e a ragionare”.

L’atmosfera a cui allude Gorla è stata rappresentata in libri, serie tv e romanzi.

Si prenda ad esempio il racconto autobiografico di Scott Turow, famoso autore di *legal thriller*, che narra le vicende del suo primo anno di studio alla Harvard Law School durante gli anni ‘70.

Qui si seguito si riporta un estratto del libro [Turow, 1977, 2013]:

“Sarebbe stato tutto fittizio, ma avremmo seguito il *problema* in ogni sua fase, per impraticarci nei vari aspetti del lavoro di un avvocato. Tra le altre cose, Henley ci disse che avremmo dovuto parlare con il cliente, presentare il ricorso, preparare e discutere una memoria legale per un giudizio sommario. Alla fine, avremmo visto in che modo due avvocati esperti avrebbero gestito il caso in un dibattito fittizio. Io avevo appena un’idea vaghissima di ciò che significavano i termini usati da Henley e, forse per questa sola ragione, il programma mi sembrava interessante.

Henley disse che il nostro primo compito ci sarebbe stato assegnato al termine della lezione. Consisteva in un promemoria del capo del nostro fantomatico studio legale e di un “caso” che questi chiedeva al collaboratore di consultare. Qui “caso” significava la sentenza pubblicata di un giudice nella soluzione di una controversia a lui sottoposta. Tipicamente, una motivazione di questo genere contiene un riepilogo dei fatti che hanno portato all’azione legale, le questioni legali sollevate, e ciò che ha da dire il giudice nella decisione. La parte in cui il giudice espone i suoi punti di vista viene chiamata “opinione”. I casi e le opinioni formano il centro del mondo di uno studente di legge. Virtualmente tutte le facoltà di legge americane seguono il “metodo dello studio del caso” che impone agli studenti di imparare la legge [*rectius*, il

diritto, n.d.r.] leggendo e discutendo in aula una quantità di motivazioni di sentenze. In gran parte sono decisioni di corti d'appello, le corti di grado superiore alle quali gli avvocati ricorrono esponendo le loro obiezioni a certi punti di diritto sui quali ha deciso il giudice di primo grado. Poiché sono imperniate su questioni di diritto molto precise, le "opinioni" sono considerate strumenti particolarmente efficaci per insegnare agli studenti quel tipo di ragionamento meticoloso che è ritenuto indispensabile per l'attività di un avvocato" [corsivi miei].

Oppure si può fare riferimento al film *The Paper Chase* del 1973 diretto da James Bridges. Al di là del piglio autoritario del professore di diritto dei contratti [Pascuzzi, 2018], in una delle scene della pellicola è descritto molto bene il modo in cui funziona il metodo casistico (o socratico) tradizionale dei corsi universitari di diritto americani. Il professore ha preassegnato alla classe la lettura di un caso giurisprudenziale. Gli studenti dovrebbero venire in classe molto ben preparati avendo letto attentamente la decisione della corte. Il professore dispone di un diagramma della classe con i nomi (e talvolta anche le foto) degli studenti che frequentano e i corrispondenti posti a sedere che sono fissi (rimangono gli stessi per tutto il periodo di svolgimento del corso). In questo modo il docente può interrogare sul caso un determinato studente chiamandolo a parlare. Dopo averlo chiamato svolge una serie di domande. Solitamente, non spiega il senso delle domande né espone la risposta corretta. Ma continua ponendo altre domande. Se lo studente chiamato non sa rispondere, il professore chiama altri studenti a parlare.

L'impostazione classica ha subito mutamenti e il *case method* è anche oggetto di una vasta riflessione critica negli USA.

Quel che però interessa in questa sede è il senso didattico del coinvolgimento degli studenti e della classe nel dialogo con il docente. Un altro aspetto rilevante è lo stimolo a creare gruppi di studio di studenti per la lettura e la discussione dei casi giurisprudenziali (sia il racconto sia il film qui citati insistono molto sull'importanza dei gruppi di studio). Insomma, il metodo casistico-problematico, se ben utilizzato, può aiutare a creare in un corso universitario quello che i greci chiamavano *sinusia*, cioè il sentirsi parte essenziale di un'unica comunità di studio e conoscenza.

Epurato dall'exasperazione competitiva che talora connota l'atmosfera delle classi americane, il metodo casistico rappresenta ancora oggi un validissimo strumento per insegnare e imparare il diritto.

Dagli anni '50 durante i quali Gorla denunciava la scarsa attenzione scientifica e didattica alla giurisprudenza molte cose sono cambiate. Oggi anche in Italia nei corsi universitari di diritto e nella manualistica c'è più giurisprudenza. Esistono anche generi letterari dedicati all'analisi delle sentenze. E nel settore dei testi didattici si trovano spesso volumi dedicati alla discussione delle decisioni dei giudici.

Vi è altresì un ricco filone di riflessione critica che sostiene il declino del ruolo della dottrina a fronte di una (presunta) supremazia della giurisprudenza. Non è questa la sede per entrare in questo dibattito.

Personalmente ritengo che occorra ancora investire molto nello sviluppo del metodo casistico-problematico anche in insegnamenti fondamentali come quello di diritto civile.

Com'è stato rilevato [Pascuzzi, 2016], leggere (e studiare) una sentenza aiuta lo studente a:

- Individuare i problemi giuridici;
- Differenziare i problemi;
- Comprendere le modalità di risoluzione della controversia (regola e iter argomentativo);

- Riconoscere le opzioni di politica del diritto;
- Affinare la capacità di elaborare un pensiero autonomo e critico;
- Affinare le abilità che servono alla redazione di testi giuridici (ad es. atti processuali).

Parte 3 – La prova scritta: caso e problema

La prova scritta riservata ai frequentanti del corso ha due finalità:

- 1) accertare la conoscenza del sapere giuridico nella materia dei diritti della personalità;
- 2) accertare lo sviluppo delle abilità legate alla formulazione e alla soluzione argomentata del problema giuridico tratto da un caso.

La prova scritta si presenta come segue. Viene distribuito alle candidate e ai candidati un caso giuridico (poche righe). Occorre rispondere alle seguenti domande:

- Qual è il problema giuridico?
- Qual è la soluzione? (Applicare la regola e argomentare, esplicitando il tipo di argomento utilizzato: ad es. letterale, analogico, apagogico, a fortiori, storico, psicologico, economico, sistematico, teleologico ecc.).

Ad esempio, nell'anno accademico 2020-2021 il caso sottoposto agli studenti del corso era il seguente:

“La nota attrice italiana Monica Bruttucci si fa fotografare completamente nuda, in fase avanzata di gravidanza, dal celebrato artista Helmut Leibniz. La fotografia viene pubblicata su un settimanale di prestigio internazionale nel campo della moda (Just Vanity) suscitando attenzione e scalpore presso il pubblico, tanto da diventare “virale” sui social networks. La casa di produzione italiana Giant realizza un film comico “Vancanze di Natale al Popeye Beach” che ha come protagonista il celebre attore e umorista Maurizio Scrozzi. La casa di produzione affida al fotografo Piersilvio Anonimo la realizzazione di una foto che rappresenta Maurizio Scrozzi nudo e con il pancione tipico della gravidanza avanzata. La posa dell'attore Scrozzi è analoga a quella dell'attrice Bruttucci, le luci e i colori dell'immagine sono pressoché identici a quelli della foto di Leibniz, tuttavia l'espressione dei volti delle persone rappresentate è differente. Mentre Bruttucci ha un'espressione seria, Scrozzi mostra un sorriso ironico e beffardo. Monica Bruttucci ed Helmut Leibniz agiscono in sede civile contro la Giant e Piersilvio Anonimo per ottenere l'inibitoria volta a impedire la riproduzione e diffusione della foto di Scrozzi nonché il risarcimento del danno”.

La prova riguarda due problemi: uno attinente all'immagine e all'identità personale (con riferimento all'azione della Bruttucci); l'altro concernente il diritto d'autore (con riferimento all'azione di Leibniz).

Si dovevano affrontare entrambi i problemi. Alcuni hanno affrontato un solo problema, o hanno inteso che i due attori agissero in base allo stesso titolo.

La prova chiamava lo studente a esercitarsi nel bilanciamento tra diritti fondamentali (o inviolabili della persona). In particolare, si tratta di bilanciare da una parte il diritto alla libera manifestazione del pensiero e di esercizio dell'arte (connesso in questo caso al diritto di esercitare liberamente

l'iniziativa economica), e dall'altra i diritti dell'immagine e dell'identità personale, nonché il diritto d'autore.

Il caso da me elaborato si ispira a una controversia realmente accaduta in un altro sistema giuridico (quello statunitense). Il riferimento è al caso *Leibovitz v. Paramount Pictures Corp.* 137 F.3d 109 (1998) deciso dalla Corte d'Appello del secondo circuito federale di New York il 19 febbraio 1998. Nella corte sedeva anche il giudice Guido Calabresi.

Il caso riguardava solo la materia del copyright e fu deciso in favore della liceità della parodia in riferimento a queste due fotografie.



Ma il sistema giuridico statunitense presenta notevoli differenze rispetto a quello italiano. Dunque, la sentenza statunitense è servita solo a offrire uno spunto in riferimento ai fatti del caso oggetto della prova scritta.

Si può più agevolmente argomentare a favore della Giant e di Anonimo, ma si può anche argomentare con qualche difficoltà in più a favore di Bruttucci e Leibniz. Uno degli obiettivi del corso è dimostrare che nel diritto non esiste un'unica soluzione corretta, ma esistono soluzioni più o meno ben argomentate. E a ridosso delle soluzioni esistono opzioni e visioni politiche.

Alcuni studenti hanno preferito dare prevalenza agli interessi non patrimoniali di Bruttucci e Leibniz, stigmatizzando il fatto che il "cinepatton" rispondesse solo a interessi commerciali. Forse hanno trascurato il fatto che anche Bruttucci e Leibniz si muovono nell'universo del mercato. Non a caso, altri studenti hanno enfatizzato, sul fronte rimediabile, che gli attori potessero agire per ottenere anche il risarcimento di danni patrimoniali.

Sotto il profilo dell'azione della Bruttucci occorre inquadrare le norme costituzionali e poi ordinarie di riferimento. Si devono innanzitutto citare gli art. 2, 3, 21, 33 e 41 Cost. (si può citare anche il 9). Sul piano sovranazionale si possono citare gli art. 11, 13 e 16 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, nonché l'art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Sul piano della legge ordinaria vanno citati gli art. 10 c.c., 96 e 97 l. 633/41.

Alcuni precedenti giurisprudenziali offrono spunti circa il bilanciamento tra il diritto di parodia e satira con i diritti della personalità.

Ad esempio, ci sono alcune pronunce di merito che riguardano la trasmissione televisiva Le Iene. V., in particolare, Trib. Bari, 05/03/2005, e Trib. Lucca, 19/01/2019, n. 96, in DeJure. V. altresì Pret. Roma, 16/02/1989, in DeJure, in riferimento a una parodia televisiva di un famoso regista.

La Cassazione ripete spesso una formula argomentativa sul bilanciamento del diritto di satira con i diritti della personalità. Ad es. v., con riferimento alla differente fattispecie della diffamazione a mezzo stampa, Cass. 24/04/2008, n. 10656., in DeJure, secondo la quale:

“La giurisprudenza di legittimità afferma che in tema di diffamazione a mezzo stampa, la satira costituisce una modalità corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica e può realizzarsi anche mediante l'immagine artistica come accade per la vignetta o per la caricatura, consistenti nella consapevole ed accentuata alterazione dei tratti somatici, morali e comportamentali delle persone ritratte. Diversamente dalla cronaca, la satira è sottratta al parametro della verità in quanto esprime mediante il paradosso e la metafora surreale un giudizio ironico su un fatto ma rimane assoggettata al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito. Conseguentemente nella formulazione del giudizio critico, possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato (cfr. fra le altre, Cassazione civile sezione 3^a, n. 23314 dell'8 novembre 2007, Rv. 600377). La valutazione del limite della continenza e della funzionalità dell'immagine e dell'espressione usata nel titolo costituisce espressione del potere del giudice di merito di valutare i fatti a lui sottoposti”.

Sotto il profilo dell'azione del fotografo Leibniz si devono citare norme costituzionali e ordinarie riguardanti il diritto d'autore. Sul piano della Costituzione italiana si possono citare gli art. 2, 3, 9, 21, 33, 35, 41, 42. Sul piano della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea gli art. 11, 13, 16, 17 par. 2. Sul piano della legge ordinaria si possono citare gli art. 2575, 2576, 2577 c.c. nonché gli art. 1, 2, 4, 6, 13, 18 e 20 della l. 633/41 sul diritto d'autore.

Supponendo che la fotografia di Leibniz sia un'opera dell'ingegno (art. 2, n.7, l. 633/41) creativa e non una fotografia semplice (art. 87 l. 633/41), occorre innanzitutto chiedersi se la foto di Anonimo sia riproducibile (pur parzialmente) della forma espressiva dell'opera di Leibniz. Che sia riproducibile della forma e non semplicemente dell'idea (non proteggibile) è discutibile. Si possono apportare argomenti per dimostrare che l'opera parodistica è una differente opera con una sua creatività, originalità.

Ammettendo che sia riproducibile della forma, occorre chiedersi se sia riscontrabile un plagio-contraffazione (violazione dell'art. 13 e dell'art. 20 sotto il profilo del diritto di paternità) nell'opera di Anonimo.

Se anche fosse riscontrabile in teoria il plagio-contraffazione o un'elaborazione non autorizzata (art. 4 e 18 l. 633/41), è necessario verificare se l'illiceità debba essere esclusa in base all'art. 70 l. 633/41. L'art. 70 riguarda la citazione di opera dell'ingegno, ma gli interpreti vi riconnettono la parodia che invece è prevista come eccezione autonoma dalla Dir. 2001/29 (v. Corte Giustizia UE C-201/13 Deckmyn).

Sulla parodia v., tra le tante, Trib. Sez. Propr. Industriale e Intellettuale, Milano, 13/07/2011, in DeJure.

Questa spiegazione letta all'inizio del corso risulta molto probabilmente oscura ai più. Ma alla fine del corso di insegnamento, la sua lettura e comprensione dovrebbe risultare agevole.

Bibliografia

G. Gorla, *Le Scuole di diritto degli Stati Uniti d'America*, in *Rivista del diritto commerciale*, 1954, I, 331

G. Gorla, *Il contratto – Problemi fondamentali trattati con il metodo comparativo e casistico*, Milano, Giuffrè, 1955

G. Gorla, «*Ratio decidendi*», principio di diritto (e «*obiter dictum*»). — A proposito di alcune sentenze in tema di revoca dell'offerta contrattuale, in *Foro it.*, 1964, V, 89

G. Gorla, *Giurisprudenza*, in *Enciclopedia del diritto*, 1970

P. Grossi, *La cultura del civilista italiano. Un profilo storico*, Milano, Giuffrè, 2002

G. Pascuzzi, *Cosa intendiamo per «metodo casistico»?* , LawTech Research Paper nr. 29, dicembre 2016, <https://iris.unitn.it/handle/11572/160808#.WDwwk2ThAfM>

G. Pascuzzi, *Insegnare all'università*, 2018, <https://www.giovannipascuzzi.eu/2018/06/14/insegnare-alluniversita/>

G. Pascuzzi, *Giuristi si diventa. Come riconoscere e apprendere le abilità proprie delle professioni legali*, III ed., Bologna, Il Mulino, 2019

S. Turow, *Harvard - Facoltà di legge*, Milano, Mondadori, 2013 (ed. orig. 1977)

Roberto Caso

E-mail:

roberto.caso@unitn.it

Web:

<http://www5.unitn.it/People/it/Web/Persona/PER0000633#INFO>

<http://lawtech.jus.unitn.it/>

<https://www.robertocaso.it/>

Copyright by Roberto Caso

Licenza Creative Commons

Quest'opera è distribuita con [Licenza Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale](#)

La citazione di testi e la riproduzione di immagini costituisce esercizio dei diritti garantiti dagli art. 2, 21 e 33 Cost. e dall'art. 70 l. 1941/633